

del 19 ottobre 2006

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visto l'art. 3 della Costituzione cantonale¹;

visto il messaggio del Governo del 16 maggio 2006²,

decide³:

I. Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

¹ La presente legge intende:

- a) rafforzare il trilinguismo quale caratteristica essenziale del Cantone;
- b) consolidare a livello individuale, sociale ed istituzionale la consapevolezza del plurilinguismo cantonale;
- c) promuovere la comprensione e la convivenza tra le comunità linguistiche cantonali;
- d) salvaguardare e promuovere la lingua romancia e italiana;
- e) sostenere la minacciata lingua cantonale romancia con misure particolari;
- f) creare nel Cantone i presupposti per un istituto per il plurilinguismo.

² Nell'adempimento dei loro compiti il Cantone, i comuni, le corporazioni regionali e comunali, i distretti, i circoli ed altri enti di diritto pubblico prestano attenzione alla composizione linguistica tradizionale delle regioni e hanno riguardo per la comunità linguistica autoctona.

Art. 2 Oggetto

La presente legge disciplina:

- a) l'uso delle lingue ufficiali cantonali da parte delle autorità cantonali e dei tribunali;
- b) le misure volte alla salvaguardia e alla promozione della lingua romancia e italiana, nonché gli scambi fra le comunità linguistiche cantonali;
- c) l'assegnazione dei comuni e dei circoli alle regioni linguistiche, nonché la cooperazione tra il Cantone ed i comuni, le corporazioni regionali e comunali, i distretti, i circoli ed altri enti di diritto pubblico nella determinazione delle loro lingue ufficiali e scolastiche.

II. Lingue ufficiali cantonali

Art. 3 Principi

¹ Le lingue ufficiali del Cantone trovano applicazione nella legislazione, nell'applicazione del diritto e nella giurisprudenza.

² Ognuno può rivolgersi alle autorità cantonali in una lingua ufficiale di sua scelta.

³ Le autorità cantonali rispondono nella lingua ufficiale nella quale sono state interpellate. Nei rapporti con i comuni, le corporazioni regionali e comunali e i circoli esse usano le rispettive lingue ufficiali. Nella procedura di ricorso la lingua della procedura si conforma alla lingua ufficiale usata nella decisione impugnata.

⁴ Nei rapporti scritti, le autorità cantonali ed i Tribunali cantonali usano le lingue ufficiali nelle loro forme standard.

⁵ La forma standard del romancio usata dalle autorità cantonali e dai Tribunali cantonali è il rumantsch grischun. Le persone di lingua romancia possono rivolgersi al Cantone negli idiomi o in rumantsch grischun.

Art. 4 Gran Consiglio

¹ Nelle deliberazioni in Gran Consiglio e nelle sue commissioni ogni membro si esprime nella lingua ufficiale di sua scelta.

² Ogni membro del Gran Consiglio può richiedere traduzioni delle proposte inoltrate nella lingua ufficiale che conosce.

³ I testi ufficiali da pubblicare nella Collezione sistematica del diritto cantonale grigionese devono essere tradotti in tutte le lingue ufficiali per la trattazione in Gran Consiglio e nelle sue commissioni.

Art. 5 Governo

¹ I membri del Governo lavorano nella lingua ufficiale di loro scelta.

² Il Governo regola in un'ordinanza speciale la traduzione nelle lingue ufficiali cantonali di testi ufficiali, avvisi, comunicati stampa, siti Internet, documenti, corrispondenza e di insegne di edifici e strade cantonali.

³ Il Cantone promuove le conoscenze del suo personale nelle lingue ufficiali cantonali.

Art. 6 Assunzioni

A parità di qualifiche, per l'occupazione di posti presso l'Amministrazione cantonale deve di regola essere data la preferenza ai candidati che dispongono di conoscenze di due o eventualmente delle tre lingue ufficiali.

Art. 7 Tribunali

1. Disposizioni generali

¹ Il presidente del tribunale stabilisce, sulla base della presente legge, in quale lingua ufficiale si svolge la procedura giudiziaria.

² Nei dibattimenti i membri dei tribunali si esprimono nella lingua ufficiale di loro scelta.

³ Le sentenze, le risoluzioni e le decisioni sono redatte nella lingua ufficiale in cui si svolge la procedura giudiziaria.

⁴ Qualora una parte conosca soltanto un'altra lingua ufficiale, il presidente del tribunale ordina su domanda una traduzione gratuita del dibattimento rispettivamente della sentenza.

⁵ Una deroga alle disposizioni della presente legge è ammessa con il consenso delle parti.

Art. 8 2. Tribunali cantonali

¹ Nelle loro memorie e istanze destinate ai Tribunali cantonali le parti possono usare una lingua ufficiale cantonale di loro scelta.

² La lingua della procedura si conforma di regola alla lingua ufficiale usata nella decisione impugnata rispettivamente alla lingua ufficiale parlata dalla parte convenuta.

Art. 9 3. Tribunali distrettuali

a) Distretti monolingui

¹ I distretti composti da circoli monolingue con medesima lingua ufficiale sono considerati distretti monolingue. La lingua ufficiale di un distretto monolingue corrisponde a quella dei circoli.

² Nelle memorie e istanze deve essere usata la lingua ufficiale del distretto.

³ Il dibattimento principale si tiene nella lingua ufficiale del distretto.

Art. 10 b) Distretti plurilingui

¹ I distretti composti da circoli monolingui con lingue ufficiali diverse rispettivamente circoli plurilingui sono considerati distretti plurilingui. Le lingue ufficiali di un distretto plurilingue sono tutte le lingue ufficiali dei circoli.

² Nelle loro memorie e istanze le parti possono usare una lingua ufficiale del distretto.

³ Il dibattimento principale si tiene di regola nella lingua ufficiale parlata dalla parte convenuta rispettivamente dall'imputato.

III. Promozione della lingua romancia e italiana / Scambi fra le comunità linguistiche

Art. 11 Cantone

1. Istituzioni

¹ Il Cantone versa sussidi annuali alla Lia Rumantscha, alla Pro Grigioni Italiano e all'Agentura da Novitads Rumantscha per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura romancia rispettivamente italiana.

² La concessione dei sussidi cantonali viene fatta dipendere dal rispetto di accordi di prestazione stipulati tra il Cantone e

le istituzioni aventi diritto a sussidi, validi per un periodo di quattro anni.

³ Il preventivo, il rapporto annuale e il conto annuale devono essere sottoposti al Governo per approvazione.

⁴ I sussidi cantonali variano tra il 10 e il 50 per cento delle spese dichiarate secondo l'accordo di prestazione.

⁵ Il Gran Consiglio fissa di propria competenza i crediti per i sussidi cantonali.

Art. 12 2. Progetti e particolari misure di promozione
a) Settori, criteri di calcolo

¹ Il Cantone può versare sussidi a comuni, ad altri enti di diritto pubblico e a privati, in particolare per:

- a) misure e progetti volti alla salvaguardia e alla promozione della lingua romancia e italiana, nonché del trilinguismo cantonale;
- b) misure e progetti volti alla comprensione fra le comunità linguistiche cantonali;
- c) giornali e riviste di lingua romancia e italiana, quale indennizzo per prestazioni a salvaguardia della lingua, nella misura in cui queste prestazioni non possano essere fornite a copertura delle spese;
- d) l'elaborazione, la traduzione e la pubblicazione di lavori scientifici sulle lingue cantonali, sui loro idiomi e dialetti, sul plurilinguismo, nonché sulla politica linguistica e della comprensione;
- e) la traduzione di opere letterarie in lingua romancia;
- f) corsi di lingua romancia o italiana volti all'integrazione di persone alloglotte;
- g) un istituto per il plurilinguismo nel Cantone dei Grigioni
- h) la realizzazione di scuole o classi bilingui in comuni di lingua tedesca.

² I sussidi cantonali si conformano in particolare alla qualità della misura, alla sua importanza per la regione linguistica e al suo effetto di salvaguardia e promozione linguistica.

Art. 13 b) Presupposti per la concessione di sussidi

¹ I sussidi cantonali vengono fatti dipendere da prestazioni proprie adeguate dei beneficiari dei sussidi.

² Non vengono versati sussidi cantonali a progetti che perseguono principalmente scopi di lucro.

Art. 14 Comuni

I comuni adottano misure volte alla salvaguardia e alla promozione della loro lingua autoctona.

Art. 15 Scambi fra le comunità linguistiche

¹ Il Cantone e i comuni promuovono gli scambi di scolari, classi e insegnanti fra le comunità linguistiche.

² A questo scopo esso può versare sussidi a organizzazioni preposte agli scambi.

IV. Lingue ufficiali e scolastiche dei comuni e dei circoli

Art. 16 Comuni

1. Lingue ufficiali

a) Determinazione

¹ I comuni stabiliscono le lingue ufficiali nella loro legislazione secondo i principi della presente legge.

² I comuni con una quota di almeno il 40 per cento di persone appartenenti ad una comunità linguistica autoctona sono considerati comuni monolingui. In questi comuni la lingua autoctona è la lingua ufficiale del comune.

³ I comuni con una quota di almeno il 20 per cento di persone appartenenti ad una comunità linguistica autoctona sono considerati comuni plurilingui. In questi comuni la lingua autoctona è una delle lingue ufficiali del comune.

⁴ Per la determinazione della quota percentuale di una comunità linguistica fanno stato i risultati dell'ultimo censimento federale. Sono considerate appartenenti alla comunità linguistica romancia o italiana tutte le persone che nella risposta ad almeno una domanda sull'appartenenza linguistica indicano la lingua romancia o italiana.

Art. 17 b) Campo d'applicazione

¹ I comuni monolingui sono tenuti ad usare la loro lingua ufficiale, in particolare nell'assemblea comunale, nelle votazioni

comunali, nelle comunicazioni e pubblicazioni del comune, nei rapporti ufficiali con la popolazione e per le insegne di uffici e strade. In caso di insegne private destinate al pubblico deve essere adeguatamente considerata la lingua ufficiale.

² I comuni plurilingui sono tenuti ad usare adeguatamente la lingua ufficiale autoctona.

³ I comuni disciplinano i dettagli relativi al campo d'applicazione delle loro lingue ufficiali in cooperazione con il Governo.

Art. 18 2. Lingue scolastiche
a) Disposizioni generali

¹ I comuni disciplinano nella loro legislazione la lingua scolastica di insegnamento nella scuola popolare secondo i principi della presente legge.

² L'assegnazione dei comuni ai comuni monolingui e plurilingui avviene analogamente alle disposizioni sulle lingue ufficiali.

³ Nell'interesse della salvaguardia di una lingua cantonale minacciata il Governo può, su richiesta del comune, autorizzare eccezioni nella scelta della lingua scolastica.

Art. 19 b) Comuni monolingui

¹ Nei comuni monolingui l'insegnamento della prima lingua avviene nella lingua ufficiale del comune. Essi provvedono affinché la prima lingua venga particolarmente curata a tutti i livelli scolastici.

² La determinazione della lingua seconda avviene sulla base dei principi della legge scolastica cantonale.

Art. 20 c) Comuni plurilingui e comuni di lingua tedesca

¹ Nei comuni plurilingui l'insegnamento della prima lingua avviene nella lingua autoctona.

² Nei comuni plurilingui e nei comuni di lingua tedesca, nell'interesse della salvaguardia della lingua autoctona, il Governo può, su richiesta del comune, autorizzare la conduzione di una scuola popolare bilingue.

³ Nei comuni con una quota di almeno il 10 per cento di persone appartenenti ad una comunità linguistica autoctona, nella scuola dell'obbligo devono essere offerti il romancio o l'italiano.

Art. 21 d) Scuole regionali bilingui

Su proposta della corporazione regionale, il Governo può autorizzare sulla base di un concetto la conduzione di una scuola popolare bilingue. Il Cantone può erogare sussidi a queste scuole.

Art. 22 3. Competenza linguistica

Nei comuni monolingui con lingua ufficiale romancia o italiana, nonché nei comuni plurilingui i comuni creano per le persone alloglotte offerte volte all'apprendimento e al miglioramento della competenza linguistica nella lingua autoctona.

Art. 23 4. Aggregazione di comuni / unioni di comuni

¹ Se due o più comuni monolingui e plurilingui si aggregano, si applicano per analogia le disposizioni della presente legge sull'uso delle lingue ufficiali e scolastiche. Per la determinazione della quota percentuale delle persone appartenenti ad una comunità linguistica fa stato il numero complessivo della popolazione residente del nuovo comune.

² Le corporazioni regionali e comunali disciplinano l'uso delle lingue ufficiali ed eventualmente delle lingue scolastiche nello statuto. Essi tengono adeguatamente conto della situazione linguistica dei singoli comuni.

Art. 24 5. Cambiamento della lingua

¹ Il passaggio da un comune monolingue ad un comune plurilingue e viceversa, nonché il passaggio da un comune plurilingue ad un comune di lingua tedesca sono soggetti a votazione popolare. Una relativa proposta presuppone che la quota delle persone appartenenti alla comunità linguistica autoctona sia scesa al di sotto del 40 per cento in caso di passaggio da un comune monolingue ad un comune plurilingue e al di sotto del 20 per cento in caso di passaggio da un comune plurilingue ad un comune di lingua tedesca.

² Un cambiamento della lingua è considerato accettato se in caso di passaggio da un comune monolingue ad un comune plurilingue la maggioranza e in caso di passaggio da un comune plurilingue ad un comune di lingua tedesca due terzi dei votanti, dedotti i suffragi in bianco e nulli, approvano il cambiamento.

³ Le decisioni su cambiamenti della lingua necessitano dell'approvazione del Governo.

Art. 25 Circoli

¹ I circoli composti da comuni monolingui con medesima lingua ufficiale sono considerati monolingui. In questi circoli la lingua ufficiale è la lingua ufficiale dei comuni che ne fanno parte.

² I circoli composti da comuni con lingue ufficiali diverse rispettivamente comuni plurilingui sono considerati plurilingui. Le lingue ufficiali di questi circoli sono tutte le lingue ufficiali dei comuni che formano il relativo circolo.

³ Per procedure civili e penali dinanzi al presidente di circolo trovano applicazione per analogia le disposizioni sui tribunali distrettuali.

⁴ I circoli disciplinano i dettagli relativi al campo d'applicazione delle loro lingue ufficiali in cooperazione con il Governo.

V. Disposizioni finali

Art. 26 Modifiche del diritto previgente

Le seguenti leggi sono modificate come segue:

1. Legge sul Gran Consiglio (LGC) dell'8 dicembre 2005 ⁴

Art. 45

Abrogato

2. Codice di procedura civile del Cantone dei Grigioni (CPC) del 1° dicembre 1985 ⁵

Art. 48a Lingue giudiziarie

Le lingue giudiziarie si conformano alla legge cantonale sulle lingue.

3. Legge sulla giustizia penale (LGP) dell'8 giugno 1958 ⁶

Art. 101a Lingue giudiziarie

Le lingue giudiziarie si conformano alla legge cantonale sulle lingue.

4. Legge sulla giustizia amministrativa nel Cantone dei Grigioni (Legge sul Tribunale amministrativo, LTA) del 9 aprile 1967

Art. 20

Le lingue giudiziarie si conformano alla legge cantonale sulle lingue.

5. Legge sulla promozione della cultura (LPCult) del 28 settembre 1997 ⁷

Art. 2 cpv. 1

¹ Il Cantone può appoggiare con sussidi una tantum comuni, altri enti di diritto pubblico, istituzioni e privati nel loro impegno atto a promuovere la produzione e la mediazione culturale, nonché la ricerca e la cura dell'eredità culturale.

Art. 3 lett. c

Abrogata

Art. 6 cpv. 1

¹ Il Cantone può appoggiare con sussidi annui ricorrenti istituzioni pubbliche e private, associazioni mantello cantonali operanti nei settori della cultura, nonché della ricerca culturale, purché le stesse svolgano un compito rilevante a livello cantonale o rivestano importanza sovraregionale. La concessione dei sussidi può essere subordinata all'assolvimento di obblighi per prestazioni.

Art. 12 cpv. 1 e 2

¹ Abrogato

² Il Cantone può organizzare, allo scopo di promuovere la produzione culturale professionale, concorsi per l'aggiudicazione di borse di studio non vincolate e la commissione di opere e può adottare misure atte a promuovere le arti.

Art. 27 Disposizione transitoria

Le disposizioni sulle lingue ufficiali e scolastiche dei comuni non si applicano a decisioni di comuni prese prima dell'entrata in vigore della presente legge o a fattispecie verificatesi prima di questa data.

Art. 28 Adeguamento di atti legislativi comunali

Gli atti legislativi comunali e di circolo, nonché gli statuti delle unioni di comuni devono essere adeguati alle nuove prescrizioni entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 29 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge è soggetta a referendum facoltativo ⁸.

² Il Governo stabilisce l'entrata in vigore ⁹ della presente legge.

Note finali

1 CSC 110.100

2 Pagina 73

3 PGC 2006/2007, 492

4 CSC 170.100

5 CSC 320.000

6 CSC 350.000

7 CSC 494.300

8 Il referendum popolare è riuscito. Il Popolo grigionese ha accolto in votazione la legge il 19 ott. 2006

9 Posta in vigore il 1° gen. 2008 con DG dell'11 dic. 2007